

REGIONE LOMBARDIA



PROVINCIA DI BRESCIA

COMUNE DI NAVE



# DOCUMENTO DI POLIZIA IDRAULICA DEL RETICOLO IDRICO MINORE AGGIORNAMENTO 2020

L.R. n. 1 del 05.01.2000  
L.R. n. 31 del 05.12.2008  
D.G.R. X/7581 del 18.12.2017

**ELABORATO NORMATIVO**

Committente:

Amministrazione Comunale

## **STUDIO GEOLOGIA AMBIENTE**

Dott. Geol. LAURA ZILIANI  
Dott. Ing. ANTONIO DI PASQUALE  
Dott. Geol. DAVIDE GASPARETTI  
Dott. Geol. GIANANTONIO QUASSOLI  
Dott. Geol. SAMUELE CORRADINI

25123 BRESCIA – Via T. Olivelli, 5  
Tel. 030-3771189 Fax 030-3778086  
e-mail: info@studiogeologiambiente.it

Data:

NOVEMBRE 2020

## INDICE

1	Oggetto del regolamento .....	4
2	Definizioni.....	5
3	Competenze.....	6
4	Modalità di individuazione delle fasce di rispetto e di tutela .....	7
5	Regolamento dell'attività di polizia idraulica del reticolo idrico minore di competenza comunale	8
5.1	Norme di tutela degli alvei e delle sponde .....	8
5.1.1	Attività vietate negli alvei e sulle sponde .....	8
5.1.2	Opere ed attività soggette ad autorizzazione negli alvei e sulle sponde .....	8
5.2	Norme di tutela per le fasce di rispetto .....	10
5.2.1	Attività vietate nelle fasce di rispetto .....	10
5.2.2	Opere ed attività soggette ad autorizzazione nelle fasce di rispetto .....	11
5.3	Prescrizioni .....	12
5.3.1	Attraversamenti dei corsi d'acqua e prescrizioni sulla progettazione ed esecuzione delle opere .....	12
5.3.1.1	Attraversamenti.....	13
5.3.1.2	Regimazione delle acque superficiali .....	13
5.3.1.3	Sottopassi .....	14
5.3.1.4	Argini .....	14
5.3.1.5	Corsi d'acqua coperti o tombinati .....	14
5.3.2	Fabbricati e opere esistenti all'interno delle fasce di rispetto .....	15
5.3.3	Tratti intubati di corsi d'acqua con funzione di collettore fognario.....	16
5.3.4	Corsi d'acqua delimitanti il confine con il territorio di altri Comuni .....	17
5.3.5	Scarichi in corsi d'acqua .....	18
5.3.6	Procedura per concessioni nel caso d'interventi ricadenti nel demanio .....	19
5.3.7	Fabbricati pericolanti esistenti nelle fasce di rispetto .....	19
5.3.8	Autorizzazione paesistica.....	19
5.3.9	Ripristino dei corsi d'acqua a seguito di violazioni in materia di polizia idraulica ..	19
5.3.10	Variazioni di tracciato .....	19
5.3.11	Danni all'interno delle fasce di rispetto .....	20
5.3.12	Nuove lottizzazioni .....	20
5.4	Competenze manutentive dei corsi d'acqua del reticolo idrico minore.....	21
5.5	Procedure per il rilascio dei provvedimenti di nulla-osta idraulico e di concessione per interventi sui corsi d'acqua del reticolo idrico minore e nelle fasce di rispetto.....	22
5.5.1	Documentazione da presentare .....	22
5.5.2	Procedimento amministrativo .....	23
5.5.3	Canoni, cauzioni e spese d'istruttoria.....	24

6	Individuazione di corridoi di salvaguardia per il ripristino di tratti di corsi d'acqua appartenenti al reticolo minore.....	24
6.1	Istituzione dei corridoi di salvaguardia e loro individuazione.....	24
6.2	Attività vietate all'interno del corridoio di salvaguardia.....	25
6.3	Opere ed attività soggette ad autorizzazione nel corridoio di salvaguardia.....	26
6.4	Raccordo della norma di salvaguardia con il regolamento di polizia idraulica ad opera eseguita .....	27
7	Procedure per i corsi d'acqua del reticolo idrico principale.....	27
7.1	Normativa di riferimento ed ente competente per il rilascio dei provvedimenti di concessione e di nulla – osta idraulico .....	27
7.2	Documentazione da presentare all'Ufficio Tecnico Comunale in allegato alla pratica edilizia.....	28
8	Norme di carattere generale per la tutela del sistema idrografico superficiale non ricompreso nel Reticolo .....	28
9	Aree ALLAGABILI INDIVIDUATE NEL PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONI (PGRA) E NEL Piano Stralcio per l'assetto idrogeologico (PAI) VIGENTE .....	29
	Allegato 1 modalità di individuazione delle fasce di rispetto e tutela.....	31

## **1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO**

Il presente Regolamento, redatto a corredo degli elaborati cartografici e della Relazione Tecnica, che individuano il reticolo idrico minore, il reticolo idrico principale ed i canali privati, definisce le attività vietate o soggette ad autorizzazione o nullaosta sull'alveo dei corsi d'acqua del Reticolo Idrico Principale e sul Reticolo Idrico Minore e sulle relative fasce di rispetto, disciplinando inoltre l'attività di polizia idraulica sul reticolo idrico minore presente nel territorio comunale di Nave (BS), delegata al Comune medesimo, ai sensi dell'art. 3, comma 114 della L.R. n. 1/2000, in attuazione del D. Lgs. n. 112/1998, unitamente alla riscossione e introito dei canoni per occupazione e uso delle aree ad esso riconducibili.

Il presente regolamento comunale, in attuazione della Legge Regionale 1/2000 e s.m.i., stabilisce i criteri e le modalità per gli interventi sui corsi d'acqua ricadenti nel Reticolo Idrico Minore, nelle fasce di pertinenza degli stessi e per le attività di "polizia idraulica", intese come attività di controllo degli interventi di gestione e trasformazione del demanio idrico e del suolo in fregio ai corpi idrici, ai fini della tutela e preservazione del corso d'acqua stesso e delle sue pertinenze.

Il presente documento di Polizia Idraulica del Reticolo Idrico Minore di Nave (BS) è costituito da relazione tecnica, cartografie ed elaborato normativo redatti ai sensi della D.G.R. X/7581 del 18.12.2017 che sostituisce integralmente le:

- D.G.R. 25.01.2002 n. 7/7868;
- D.G.R. 12.04.2002 n. 7/8743;
- D.G.R. 01.08.2003 n. 7/13950;
- D.G.R. 11.02.2005 n. 7/20552;
- D.G.R. 01.10.2008 n. 8/8127;
- D.G.R. 22.12.2011 n. 9/2762;
- D.G.R. 25.10.2012 n. 9/4287;
- D.G.R. 31.10.2013 n. 10/883;
- D.G.R. 31.10.2014 n. 10/2591;
- D.G.R. 23.10.2015 n. 10/4229;

ed in conformità a:

- L.R. 05.01.2000 n. 1,
- L.R. 16.06.2003 n. 7,
- L.R. 05.12.2008 n. 31,
- D.G.R. 30.11.2005 n. 8/1239,
- R.R. 08.02.2010 n. 3.

Nell'intento di perseguire l'obiettivo di salvaguardia del reticolo idrografico del territorio comunale e di protezione dai rischi naturali o conseguenti alle sue modifiche e trasformazioni, le norme del presente Regolamento di Polizia Idraulica forniscono indirizzi progettuali validi per qualsiasi intervento di manutenzione, modifica e trasformazione dello stato dei corsi d'acqua del territorio comunale; compito dell'Amministrazione Comunale, attraverso i propri organi tecnici, curarne l'applicazione e l'osservanza.

## 2 DEFINIZIONI

Agli effetti del presente regolamento, sono esplicitate le seguenti definizioni:

- a) **Polizia idraulica:** attività di controllo degli interventi di gestione e di trasformazione del demanio idrico e del suolo in fregio ai corpi idrici, ai fini della tutela e della preservazione del corso d'acqua stesso e delle sue pertinenze. La polizia idraulica si esplica mediante:
- la vigilanza;
  - l'accertamento e la contestazione delle violazioni previste in materia;
  - il rilascio di concessioni relative all'utilizzo e all'occupazione dei beni demaniali;
  - Il rilascio di nulla-osta idraulici relativi ad opere nella fascia di rispetto dei corsi d'acqua.
- b) **Reticolo Idrico Principale:** si intendono i corsi d'acqua riportati nell'Elenco delle Acque Pubbliche ed inseriti negli allegati "A" e "B" alla D.G.R. X/7581 del 18.12.2017, per i quali l'esercizio delle attività di polizia idraulica compete alla Regione Lombardia (Allegato "A") o all'AIPO (Allegato "B"). All'interno del territorio comunale di Nave è presente un corso d'acqua appartenente al reticolo principale, ovvero il Torrente Garza, riportato all'interno del citato Allegato "A" con il numero d'ordine BS074;
- c) **Reticolo Idrico Minore:** comprende tutte le acque superficiali, ad esclusione delle acque piovane non ancora convogliate in un corso d'acqua, delle acque già individuate nel reticolo idrico principale (Allegati "A" e "B" alla D.G.R. 18.12.2017 n. 10/7581), nel reticolo idrico di bonifica ed irrigazione (Allegato "C" alla D.G.R. 18.12.2017 n. 10/7581) e nel reticolo privato; l'esercizio delle attività di polizia idraulica sul reticolo idrico minore compete ai Comuni che le svolgono sulla scorta dei criteri dettati dall'Allegato "D" alla D.G.R. 18.12.2017 n. 10/7581 ed in base al regolamento redatto in conformità alle linee guida dettate dall'allegato "E" alla stessa D.G.R.;
- d) **Reticolo Idrico di bonifica ed Irrigazione** (Aste idriche gestite da Consorzi di Bonifica): è l'insieme dei corsi d'acqua di competenza del Consorzio di Bonifica ricompresi all'interno dell'Allegato "C" alla D.G.R. 18.12.2017 n. 10/7581, per i quali l'esercizio delle attività di polizia idraulica compete ai Consorzi di Bonifica sulla base dei principi del Regolamento Regionale di Polizia Idraulica (R.R. n. 3 del 8.02.2010). Il Comune di Nave non rientra nel comprensorio di alcun Consorzio di Bonifica;
- e) **Corpi idrici privati o Reticolo Idrico Privato:** è l'insieme dei canali non appartenenti al reticolo idrografico principale né a quello di bonifica né a quello minore, definiti dagli allegati "A", "B", "C" e "D" alla D.G.R. 18.12.2017 n. 10/7581. Tali corsi d'acqua sono specificamente individuati negli elaborati cartografici e, non avendo i requisiti di cui all'allegato "D" alla D.G.R. 18.12.2017 n. 10/7581 in termini di demanialità, restano esclusi dal demanio idrico in quanto canali artificiali realizzati da privati nei quali le acque (pubbliche) vi sono artificialmente ed appositamente immesse in base a singoli atti di concessione, ai sensi del T.U. 1775/1933. Per detto reticolo, l'esercizio e la competenza sono riconducibili ai rispettivi Consorzi irrigui (o privati titolati);
- f) **Aste idriche non assoggettate a specifica tutela di polizia idraulica:** è l'insieme di tutta la rimanente e fitta rete irrigua e industriale, non appartenente alle categorie precedenti, costituita dai terminali irrigui, dai canali di scolo dei terreni, da canali industriali, dai tratti poco significativi e importanti. Per questi canali non sono state individuate fasce di rispetto o di tutela data la loro scarsa rilevanza in termini di connessione con la rete idrografica naturale sia dal punto di vista idraulico, sia da quello paesistico, sia da quello ambientale, ma solo una

norma di tipo urbanistico e genericamente applicabile a tutti gli interventi di trasformazione del territorio e a tutte le aste anche non cartografate;

- g) Fasce di rispetto:** sono costituite da porzioni di territorio in adiacenza ai corsi d'acqua, all'interno delle quali ogni tipo di attività è normata ai sensi del regolamento allegato, la cui ampiezza variabile è misurata dal ciglio superiore della sponda del corso d'acqua o, in presenza di argini, dal piede esterno dell'argine o, per i tratti coperti, dal limite esterno del manufatto;
- h) Centro edificato:** esso è costituito, per ciascun centro o nucleo abitato, dai fabbricati racchiusi dal perimetro continuo che comprende tutte le aree edificate con continuità ed i lotti interclusi;
- i) Concessione idraulica:** è l'atto necessario per poter utilizzare un bene del demanio idrico e/o le sue pertinenze. Ai sensi del R.D. 523/1904 interessa quei soggetti, pubblici o privati, che intendono occupare aree demaniali. È preferibile che ogni concessione venga intestata ad un solo soggetto concessionario. Concessioni che, alla data di pubblicazione del presente provvedimento, risultino ancora intestate a più utenti manterranno la loro efficacia sino al raggiungimento del termine di scadenza. Qualora si intenda procedere al loro rinnovo sarà opportuno individuare un unico intestatario. Si distinguono due tipologie di concessioni:
- Concessione con occupazione fisica di area demaniale: quando gli interventi o l'uso ricadono all'interno dell'area demaniale, interessando fisicamente il perimetro dell'alveo o la superficie degli argini o delle alzaie. È soggetta al pagamento del canone demaniale e dell'imposta regionale;
  - Concessione senza occupazione fisica di area demaniale: quando gli interventi o l'uso non toccano direttamente il perimetro dell'alveo o la superficie degli argini o delle alzaie, ma intercettano le proiezioni in verticale dell'area demaniale (ad es. attraversamenti in subalveo o aerei). È soggetta al pagamento del solo canone demaniale;
- j) Nulla-osta idraulico:** è l'autorizzazione ad eseguire opere nella fascia di rispetto dall'estremità dell'alveo inciso o, in caso di corsi d'acqua arginati, dal piede esterno dell'argine, senza toccare l'area demaniale. Il nulla-osta idraulico viene, inoltre, rilasciato per la formazione di difese radenti che non modificano la geometria del corso d'acqua e non riducano in alcun modo la sezione di deflusso dell'alveo e per tutti quegli interventi o usi occasionali che interessano l'area demaniale ma non generano interferenze significative con la stessa (es. manifestazioni culturali e/o sportive, singoli interventi di taglio piante e sfalcio erba, etc.). Non è soggetto al pagamento di canone demaniale.
- k) Autorizzazione provvisoria:** è l'autorizzazione che viene rilasciata nei soli casi d'urgenza per la realizzazione di opere/interventi di rilevanza pubblica. Entro 60 giorni dall'avvio dell'attività dovrà essere comunque chiesta regolare concessione idraulica.
- l) Parere idraulico:** valutazione di ordine tecnico che l'Autorità Idraulica esprime su una proposta progettuale di intervento che interessa un corso d'acqua. Il parere non dà alcun titolo ad eseguire opere.

### 3 COMPETENZE

Per il Torrente Garza, che è inserito, oltre che all'interno dell'allegato "A" alla citata D.G.R. X/7581 del 18.12.2017, anche all'interno dell'allegato "B", il ruolo di Autorità Idraulica per le sole attività di polizia idraulica di accertamento e contestazione delle violazioni previste in materia,

rilascio di nullaosta idraulici relativi ad opere nella fascia di rispetto e pareri di compatibilità idraulica per interventi in aree demaniali è esercitato dall'AIPO; per le attività di Polizia Idraulica relative al rilascio di concessioni riferite all'utilizzo e all'occupazione dei beni demaniali l'Autorità Idraulica di riferimento è rappresentata dalla Regione Lombardia – Sede Territoriale di Brescia.

Le competenze in merito all'attività di polizia idraulica sui corsi d'acqua presenti sul territorio comunale non appartenenti al reticolo idrico principale sono esercitate dal Comune di Nave.

Il Comune esercita tale attività con le modalità stabilite dal presente Regolamento, rilasciando autorizzazioni e/o concessioni nonché nulla-osta ai fini idraulici come previsto dalla D.G.R. X/7581 del 18.12.2017.

#### **4 MODALITÀ DI INDIVIDUAZIONE DELLE FASCE DI RISPETTO E DI TUTELA**

Nella cartografia sono stati individuati i corsi d'acqua appartenenti al Reticolo Idrico Principale (Torrente Garza) sui quali la competenza ai fini della Polizia Idraulica ricade sulla Regione Lombardia e corsi d'acqua appartenenti al Reticolo Idrico Minore sui quali la competenza ai fini della Polizia Idraulica sull'asta e nella fascia di rispetto ricade sul Comune di Nave.

Per i corsi d'acqua del Reticolo Idrico Principale e del Reticolo Idrico Minore sono state individuate fasce di rispetto ad alto grado di tutela soggette alle norme di Polizia Idraulica (come da R.D. n. 523/1904) contenute nel presente regolamento (§5.2 Norme di tutela per le fasce di rispetto).

Nella cartografia sia le diverse tipologie di corsi d'acqua sia le fasce di rispetto sono indicate con segni grafici convenzionali; per una più precisa e corretta delimitazione si dovranno individuare le distanze minime da rispettare con misure dirette in sito.

Si precisa che le predette distanze di rispetto vanno misurate trasversalmente all'asse del corso d'acqua, a partire dal piede esterno dell'argine o, in assenza di argini in rilevato, dalla sommità della sponda incisa. Nel caso di sponde stabili, consolidate o protette, le distanze possono essere calcolate con riferimento alla sommità della sponda, e NON utilizzando come riferimento la linea della piena ordinaria in quanto questa è difficilmente individuabile. Nel caso di canali coperti, l'ampiezza della fascia è misurata a partire dal limite esterno del manufatto.

Le modalità di individuazione delle fasce di rispetto o tutela in relazione a diverse tipologie di alveo sono riportate all'interno dell'Allegato 1 al presente Regolamento.

Anche la traccia dei corsi d'acqua riportata nella cartografia in corrispondenza dei tratti che passano intubati sotto le zone urbanizzate può essere parzialmente difforme dal reale andamento; pertanto per gli interventi da eseguire su tali corsi d'acqua e nelle relative fasce di rispetto dovrà essere prima determinato con precisione il reale andamento sul terreno.

Le fasce di rispetto e di tutela sono state individuate con criterio geometrico, con riguardo al corso d'acqua e alla sua prossimità o meno alle zone urbanizzate, come di seguito specificato:

1. metri 20.0 per ogni lato per:
  - Torrente Garza, tratti a cielo aperto;
2. metri 20.0 su un lato e metri 10.0 sull'altro per:
  - Torrente Garza, tratti coperti ove una delle due sponde si collochi in fregio ad un'area urbanizzata e l'altra sia invece priva di interventi di edificazione;
3. metri 10.0 per ogni lato per:

- Torrente Garza, tratti coperti;
- corsi d'acqua del Reticolo Idrico Minore, a cielo aperto o coperti.

Ai fini della definizione di tratto coperto per un corso d'acqua si fa riferimento ad i tratti con un'estensione longitudinale indicativamente superiore a 6 metri: ai fini della definizione della fascia di rispetto tratti di minore estensione (tipicamente ponti ed attraversamenti carrabili e pedonali) sono considerati come tratti a cielo aperto.

Il tutto come individuato nelle allegate Tavole 2a.1, 2a.2, 2b.1, 2b.2 e 2b.3.

## **5 REGOLAMENTO DELL'ATTIVITÀ DI POLIZIA IDRAULICA DEL RETICOLO IDRICO MINORE DI COMPETENZA COMUNALE**

### **5.1 Norme di tutela degli alvei e delle sponde**

#### **5.1.1 Attività vietate negli alvei e sulle sponde**

Sono lavori e atti vietati in modo assoluto lungo i corsi d'acqua, loro alvei, sponde e difese i seguenti:

- a) la copertura e/o tombinatura dei corsi d'acqua (art. 115 D. Lgs. 03.04.2006 n. 152 e s.m.i.), che non sia imposta da ragioni di tutela della pubblica incolumità;
- b) l'occupazione o la riduzione delle aree di espansione e di divagazione dei corsi d'acqua;
- c) qualsiasi variazione o alterazione alle opere di difesa, di regimazione idraulica e dei relativi manufatti;
- d) qualunque opera o manufatto che possa alterare lo stato, la forma, le dimensioni, la resistenza e la convenienza all'uso a cui sono destinati gli argini, loro accessori e manufatti;
- e) le piantagioni all'interno degli alvei dei fiumi, torrenti e colatori che possano ridurre la sezione normale e necessaria al libero deflusso delle acque;
- f) il danneggiamento e l'eliminazione con ogni mezzo dei ceppi degli alberi ed ogni opera anche in legno secco o verde che sostengono le rive e gli argini dei corsi d'acqua;
- g) la formazione di pescaie, chiuse, pietraie ed altro per l'esercizio della pesca con le quali si alterasse il corso naturale delle acque;
- h) il posizionamento longitudinalmente, in alveo di gasdotti, fognature, acquedotti, tubature e infrastrutture a rete in genere, che riducano la sezione del corso d'acqua, fatto salvo quanto previsto al punto k) del successivo paragrafo §5.1.2;
- i) l'estrazione di materiale inerte che non sia funzionale ad interventi di sistemazione idraulica;
- j) l'esecuzione di opere che comportino una riduzione dell'alveo, un ostacolo o un'ostruzione al deflusso delle acque;
- k) il deposito, ancorché provvisorio, di materiale di qualsiasi genere;
- l) il posizionamento di cartelli pubblicitari, pali, sostegni, tralicci e simili;
- m) ogni altro lavoro od atto vietato ai sensi delle vigenti norme sovraordinate quali ad esempio le Norme Tecniche di Attuazione di Parchi se istituiti.

#### **5.1.2 Opere ed attività soggette ad autorizzazione negli alvei e sulle sponde**

Possono essere eseguiti solo dopo il rilascio di formale autorizzazione:



- a) in generale gli interventi che non siano in grado d'influire né direttamente né indirettamente sul regime del corso d'acqua, le opere e gli interventi volti alla difesa, alla sistemazione idraulica ed al monitoraggio dei fenomeni;
- b) le opere e le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere pubbliche e di interesse pubblico e di restauro e di risanamento conservativo di beni di interesse culturale, compresa l'eliminazione della vegetazione infestante arborea, se necessario, e la rimozione di accumuli di materiali nell'alveo per ripristinare e mantenere le funzioni idrauliche e ambientali dei corsi d'acqua;
- c) le difese radenti (es. muri, scogliere, ma senza restringimento della sezione d'alveo e a quota non superiore al piano campagna), realizzate in modo tale da non deviare la corrente verso la sponda opposta, né provocare restringimenti d'alveo. Tali opere dovranno essere caratterizzate da pendenze e modalità costruttive tali da permettere l'accesso al corso d'acqua: la realizzazione di muri spondali verticali o ad elevata pendenza dovrà essere consentita unicamente all'interno dei centri abitati e comunque dove non vi siano possibili alternative di intervento a causa della limitatezza delle aree disponibili;
- d) le opere di sistemazione idraulica delle sponde e dei manufatti per la regimazione dei deflussi e per la captazione e lo scarico delle acque, compresa la ricostruzione dei manufatti esistenti, senza variazione di posizione e forme;
- e) le variazioni di tracciato dei corsi d'acqua solo nel caso ne venga accertata la necessità sotto l'aspetto idraulico e ambientale; in tal caso il progetto dovrà riguardare anche la nuova fascia di rispetto;
- f) le opere e le strutture fisse per l'attraversamento viabile pedonale e carrabile, anche a guado o in manufatto sub alveo;
- g) i ponti canale e le botti a sifone;
- h) le rampe di accesso agli argini e all'alveo;
- i) gli attraversamenti aerei di linee di servizi (elettricità, telefono, gas, fognature, etc.);
- j) gli attraversamenti sub alveo di linee e tubazioni di servizi (elettricità, telefono, fibre ottiche, gas, fognatura, acquedotto, ecc.);
- k) il posizionamento longitudinalmente in alveo di gasdotti, fognature, acquedotti, tubature e infrastrutture a rete in genere, solo in caso di assoluta necessità, purché siano interrato sotto la quota di possibile erosione di fondo alveo e non si riduca la sezione del corso d'acqua, previo studio di compatibilità dell'intervento con riferimento alla prevedibile evoluzione morfologica dell'alveo;
- l) la manutenzione, ricostruzione o realizzazione di opere per le derivazioni e captazioni di acque pubbliche in concessione;
- m) la copertura dei corsi d'acqua nei casi previsti art. 115 D. Lgs. 03.04.2006 n. 152 e s.m.i.;
- n) lo scarico di acque meteoriche e quelle degli scolmatori di troppo pieno delle reti fognarie pubbliche, purché di qualità conforme alle norme di legge vigenti e nel rispetto di quanto previsto dal R.R. 23.11.2017 n. 7 "*Regolamento recante criteri e metodi per il rispetto del principio dell'invarianza idraulica ed idrologica ai sensi dell'art. 58 bis della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (legge per il governo del territorio)*";

- o) lo scarico delle acque fognarie depurate e delle acque industriali nei corsi d'acqua, purché di qualità conforme alle norme di legge vigenti, previa verifica, da parte del richiedente l'autorizzazione, della capacità del corpo idrico a smaltire le portate scaricate;
- p) la cementazione in tutto o in parte delle sponde e del fondo dei corsi d'acqua e la posa di canalette in cemento.

## **5.2 Norme di tutela per le fasce di rispetto**

### **5.2.1 Attività vietate nelle fasce di rispetto**

Sono vietati i seguenti lavori ed atti:

- a) la costruzione di edifici, di manufatti anche totalmente interrati e di ogni tipo di impianto tecnologico, fatte salve le opere attinenti alla difesa e alla regimazione idraulica, alla derivazione, al controllo e allo scarico delle acque ed agli attraversamenti dei corsi d'acqua, nei casi previsti nel precedente paragrafo 5.1.2;
- b) la realizzazione di nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti, l'ampliamento degli stessi impianti esistenti, nonché l'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti così come definiti dal D.Lgs. 152/06 e s.m.i., fatto salvo quanto prescritto dalle norme per le attività soggette ad autorizzazione;
- c) la realizzazione di nuovi impianti di trattamento delle acque reflue, nonché l'ampliamento degli impianti esistenti di trattamento delle acque reflue, fatto salvo quanto prescritto dalle norme per le attività soggette ad autorizzazione;
- d) la realizzazione di complessi ricettivi all'aperto;
- e) le attività di trasformazione dello stato dei luoghi, che modifichino l'assetto morfologico, idraulico, infrastrutturale ed edilizio fatte salve le prescrizioni indicate dalle norme per le attività soggette ad autorizzazione;
- f) i movimenti terra e le operazioni di scavo che modifichino sostanzialmente il profilo del terreno ad una distanza minore o uguale a 4 metri dal ciglio di sponda, fatti salvi gli interventi finalizzati alla realizzazione di progetti di recupero ambientale, di bonifica e di messa in sicurezza dal rischio idraulico;
- g) l'interclusione della fascia di rispetto;
- h) le piantagioni di alberi e siepi ad una distanza minore di 4 m dal ciglio della sponda, fatta eccezione per gli interventi di bioingegneria forestale e gli impianti di rinaturazione con specie autoctone, al fine di assicurare il mantenimento o il ripristino di una fascia continua di vegetazione spontanea lungo le sponde dell'alveo inciso, avente funzione di stabilizzazione delle sponde e riduzione della velocità della corrente;
- i) la realizzazione di muri e/o recinzioni non asportabili ad una distanza minore di 10 m dal ciglio della sponda, laddove la fascia ha un'ampiezza minima di 10 o 20 m;
- j) il pascolo e la permanenza del bestiame;
- k) il deposito a cielo aperto, ancorché provvisorio, di materiale di qualsiasi genere;
- l) gli interventi di "nuova costruzione" e "ristrutturazione urbanistica", così come definiti alle lettere e), f) dell'art. 3 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380;
- m) il deposito sia permanente che temporaneo di rifiuti (come definito all'art. 183, comma 1, let. m), del D.Lgs. 03.04.2006 n. 152 e s.m.i.);

- n) l'apertura di nuove cave, anche di prestito;
- o) il posizionamento di depositi attrezzi, baracche, manufatti per usi agricoli, anche provvisori;
- p) il posizionamento di cartelli pubblicitari e simili su pali;
- q) ogni altro lavoro od atto vietato ai sensi delle vigenti norme sovraordinate quali ad esempio le Norme Tecniche di Attuazione di Parchi se istituiti.

#### 5.2.2 Opere ed attività soggette ad autorizzazione nelle fasce di rispetto

Sono eseguibili solo dopo espressa autorizzazione i seguenti lavori ed atti:

- a) gli interventi che prevedono la demolizione (totale o parziale) degli edifici e/o dei manufatti con miglioramento delle condizioni idrauliche e di accesso per la manutenzione del corso d'acqua. In ogni caso tali interventi non dovranno pregiudicare la possibilità futura di recupero dell'intera area della fascia di rispetto alle funzioni cui è deputata;
- b) gli interventi di "manutenzione ordinaria", "manutenzione straordinaria" e di "restauro e risanamento conservativo" degli edifici esistenti così come definiti alle lettere a), b), c) dell'art. 3 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 e s.m.i. nei casi previsti e secondo le modalità ammesse dall'art. 11 della L.R. 15.03.2016, n. 4 "*Revisione della normativa regionale in materia di difesa del suolo, di prevenzione e mitigazione del rischio idrogeologico e di gestione dei corsi d'acqua*", richiamati all'interno del successivo §5.3.2;
- c) gli interventi di adeguamento funzionale degli edifici esistenti, ove necessario, per il rispetto della legislazione in vigore in materia di sicurezza del lavoro, di barriere architettoniche, di prevenzione incendi, di adeguamento energetico degli edifici, connessi ad esigenze delle attività e degli usi in atto, nonché gli interventi di adeguamento sismico, senza aumento di superficie o volume;
- d) gli interventi volti a mitigare la vulnerabilità degli edifici e degli impianti esistenti e a migliorare la tutela della pubblica incolumità, senza aumenti di superficie e volume, senza cambiamenti di destinazione d'uso che comportino aumento del carico insediativo;
- e) le recinzioni asportabili formate da pali e reti metalliche ad una distanza non inferiore a 4 metri dal ciglio superiore della sponda;
- f) le opere di difesa, di sistemazione idraulica e di monitoraggio dei fenomeni idrologici;
- g) la ristrutturazione e la realizzazione di infrastrutture lineari e a rete riferite a servizi pubblici essenziali non altrimenti localizzabili e relativi impianti, previo a seguito di studio di compatibilità dell'intervento;
- h) le linee aeree di servizi (elettriche, telefoniche, ecc.) e relativi pali e sostegni;
- i) la realizzazione di interventi di viabilità, di parcheggi e spazi di manovra purché non altrimenti localizzabili e formazione di percorsi pedonali e ciclabili; questi interventi dovranno comunque essere realizzati a raso, senza attrezzature fisse e senza manufatti sporgenti rispetto al piano campagna (cordoli, parapetti, muretti) tali da interferire con le periodiche operazioni di manutenzione e pulizia dei corsi d'acqua;
- j) gli interventi di sistemazione ambientale e del verde volti alla ricostituzione degli equilibri naturali alterati e all'eliminazione, per quanto possibile, dei fattori incompatibili di interferenza antropica;

- k) l'adeguamento degli impianti esistenti di trattamento delle acque reflue, alle normative vigenti, anche a mezzo di eventuali ampliamenti funzionali. Il progetto di queste opere dovrà essere accompagnato da uno studio idraulico del bacino di riferimento;
- l) l'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti, già autorizzate ai sensi del ex D. Lgs. 22/1997 e del vigente D. Lgs. 152/06 alla data di entrata in vigore delle norme di tutela del reticolo idrico minore, limitatamente alla durata dell'autorizzazione stessa. Tale autorizzazione può essere rinnovata, fino all'esaurimento della capacità residua derivante dall'autorizzazione originaria per le discariche e fino al termine della vita tecnica per gli impianti a tecnologia complessa, previo studio di compatibilità validato dall'Ente Competente. Alla scadenza devono essere effettuate le operazioni di messa in sicurezza e ripristino del sito, così come definite all'art.6 del suddetto decreto legislativo;
- m) il posizionamento di cartelli di indicazione mono o bifacciali aventi una superficie massima non superiore a 1.00 m<sup>2</sup> su pali;
- n) la manutenzione, ricostruzione o realizzazione di opere per le derivazioni e captazioni di acque pubbliche in concessione e relativi impianti.

### **Note**

- a) Per esigenze di carattere idraulico connesse a situazioni di rischio, l'autorità idraulica competente può in ogni momento effettuare o autorizzare tagli di controllo della vegetazione spontanea eventualmente presente.
- b) Gli interventi consentiti previa autorizzazione devono assicurare il mantenimento o il miglioramento delle condizioni di drenaggio superficiale dell'area, l'assenza di interferenze negative con il regime delle falde freatiche presenti e con la sicurezza delle opere di difesa esistenti.
- c) Non potrà essere richiesto, a nessun titolo, all'Amministrazione Comunale il risarcimento per danni a fabbricati, piantagioni o altro che si trovassero, in contrasto alla normativa vigente, all'interno della fascia di rispetto.

## **5.3 Prescrizioni**

### **5.3.1 Attraversamenti dei corsi d'acqua e prescrizioni sulla progettazione ed esecuzione delle opere**

Fatti salvi i divieti di cui ai precedenti paragrafi 5.1.1 e 5.2.1, le nuove opere che interferiscono direttamente o indirettamente con il regime del corso d'acqua potranno essere realizzate solo se ne sarà dimostrata la compatibilità idraulica e comunque non dovranno in alcun modo creare danno alle proprietà di terzi.

Le nuove opere, particolarmente nelle zone esterne alle aree edificabili previste dal P.G.T., dovranno assicurare il mantenimento o il ripristino della vegetazione spontanea nella fascia immediatamente adiacente ai corpi idrici, con funzioni di filtro per i solidi sospesi e gli inquinanti di origine diffusa, di stabilizzazione delle sponde e di conservazione della biodiversità da contemperarsi con le esigenze di funzionalità dell'alveo.

#### 5.3.1.1 Attraversamenti

Gli attraversamenti (ponti, gasdotti, fognature, tubature e infrastrutture a rete in genere) di luce superiore a 6 m e simili, dovranno essere realizzati secondo la direttiva di Piano n. 4 dell'Autorità di Bacino "Criteri per la valutazione della compatibilità idraulica delle infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico all'interno delle fasce A e B", paragrafi 3 e 4 (approvata con delibera dell'Autorità di Bacino n.2/99).

In casi eccezionali, per corsi d'acqua di piccole dimensioni e manufatti di modesta importanza potranno essere assunti tempi di ritorno inferiori a quelle previste dalla citata norma (ovvero tempo di ritorno centennale) in relazione ad esigenze tecniche specifiche adeguatamente motivate.

È comunque necessario verificare che le opere non comportino un restringimento della sezione dell'alveo ed un aggravio delle condizioni di rischio idraulico sul territorio circostante per piene superiori a quelle di progetto.

Per il dimensionamento delle opere è necessario considerare, oltre alle dimensioni attuali dell'alveo, anche quelle eventuali di progetto, in modo tale che le opere, una volta realizzate, non siano di ostacolo a futuri interventi di sistemazione idraulica del corso d'acqua, ivi compresi gli ampliamenti delle dimensioni dell'alveo.

Le portate di piena dovranno essere valutate secondo le direttive di Autorità di Bacino e Regione.

In ogni caso i manufatti di attraversamento non dovranno:

- a) restringere la sezione a causa delle spalle, dei rilevati di accesso o delle tubature/tombotti;
- b) avere l'intradosso a quota inferiore al piano campagna;
- c) comportare una riduzione della pendenza del corso d'acqua mediante l'utilizzo di soglie di fondo.

La soluzione progettuale per il ponte e per i relativi rilevati di accesso deve garantire l'assenza di effetti negativi indotti sulle modalità di deflusso di piena; in particolare il profilo idraulico di rigurgito eventualmente indotto dall'insieme delle opere di attraversamento deve essere compatibile con l'assetto difensivo presente e non deve comportare un aumento delle condizioni di rischio idraulico per il territorio circostante.

Le opere di progetto dovranno inoltre essere compatibili con gli effetti indotti da possibili ostruzioni delle luci ad opera di corpi flottanti trasportati dalla piena ovvero di deposito anomalo di materiale derivante dal trasporto solido.

Non è ammesso il posizionamento di strutture longitudinalmente in alveo che riducano la sezione. Se necessarie queste dovranno essere interrate. In ogni caso gli attraversamenti e i manufatti realizzati al di sotto dell'alveo dovranno essere posti a quote inferiori a quelle raggiungibili in base all'evoluzione morfologica prevista dell'alveo e dovranno comunque essere adeguatamente protetti dalla possibilità di danneggiamento per erosione del corso d'acqua.

#### 5.3.1.2 Regimazione delle acque superficiali

Le nuove opere di regimazione idraulica (briglie, traverse, argini, difese spondali) previste per i corsi d'acqua saranno finalizzate al riassetto dell'equilibrio idrogeologico, al ripristino della funzionalità della rete di deflusso superficiale, alla messa in sicurezza dei manufatti e delle strutture, alla rinaturalizzazione spontanea, al miglioramento generale della qualità ecobiologica ed

a favorire la funzione pubblica dei corsi d'acqua stessi. Esse dovranno essere concepite privilegiando, compatibilmente con la disponibilità della risorsa idrica, le tecniche proprie dell'ingegneria naturalistica.

L'immissione di acque in generale è ammessa previa autorizzazione in base a quanto indicato ai punti n) e o) del §5.1.2 e in base ai limiti quantitativi di cui al §5.3.5).

Sono ammessi solo gli interventi volti al disinquinamento, al miglioramento della vegetazione riparia, al miglioramento del regime idraulico, alla manutenzione delle infrastrutture idrauliche e alla realizzazione di percorsi di attraversamento.

Potranno essere realizzati interventi di risanamento o potenziamento dei corsi d'acqua qualora ne venga documentata la necessità, accertata la compatibilità idraulica e comprovato il miglioramento nell'assetto del territorio interessato.

I lavori di ripulitura e manutenzione dei corsi d'acqua dovranno essere eseguiti senza alterare l'ambiente idrico, qualora vi siano insediate specie faunistiche e botaniche protette o di evidente valore paesaggistico.

#### 5.3.1.3 Sottopassi

Per il dimensionamento delle opere è necessario considerare le dimensioni attuali dell'alveo, e quelle eventuali di progetto, in modo tale che le opere, una volta realizzate, non siano di ostacolo a futuri interventi di sistemazione idraulica del corso d'acqua, ivi compresi gli ampliamenti delle dimensioni dell'alveo.

In generale dovranno essere evitate intersezioni di corsi d'acqua mediante sottopassi a sifone; nel caso di impossibilità tecnica di soluzioni alternative, dovranno essere esplicitamente indicati nella documentazione di istruttoria di cui al §5.5.1 i sistemi di protezione da sedimenti e ostruzione, le modalità di esecuzione degli interventi di manutenzione e la periodicità degli stessi.

#### 5.3.1.4 Argini

Per i nuovi argini che dovessero essere realizzati o per il rifacimento e il miglioramento degli argini esistenti lungo i corsi d'acqua, la progettazione dovrà essere eseguita in maniera tale da consentire la fruibilità delle sponde ed assicurare il mantenimento o il ripristino della vegetazione spontanea nella fascia immediatamente adiacente i corpi idrici con funzioni di filtro per i solidi sospesi e gli inquinanti di origine diffusa, di stabilizzazione delle sponde e di conservazione della biodiversità da contemperarsi con le esigenze di funzionalità dell'alveo.

L'efficienza delle arginature di nuova realizzazione o di quelle esistenti oggetto di interventi di sistemazione/rifacimento dovrà essere garantita da un programma di manutenzione che dovrà essere ricompreso nella documentazione di istruttoria di cui al §5.5.1.

#### 5.3.1.5 Corsi d'acqua coperti o tombinati

Le nuove coperture, qualora ammissibili ai sensi della lettera a) del precedente §5.1.1 e della lettera m) del precedente §5.1.2, dovranno essere verificate dal punto di vista idraulico e dovranno essere progettate con particolare riguardo alle attività di manutenzione del canale.

Dovranno in particolare essere previsti manufatti di ispezione:

- in corrispondenza di ogni confluenza di una canalizzazione in un'altra;

- in corrispondenza di ogni variazione planimetrica (curva) tra due tronchi rettilinei;
- in corrispondenza di ogni variazione altimetrica (salto) lungo un condotto rettilineo;
- ad ogni variazione di livelletta;
- in corrispondenza di ogni opera d'arte particolare.

I manufatti di ispezione dovranno avere dimensioni tali da consentire l'agevole accesso al personale addetto alle operazioni di manutenzione e controllo. Lungo le canalizzazioni, al fine di assicurare la possibilità di ispezione e manutenzione, devono disporsi manufatti a distanza mutua tale da permettere l'agevole intervento del manufatto addetto, e in ogni caso non inferiori a 20-25 m per sezioni non praticabili (altezza inferiore a m 1.05) e non inferiori a 40-50 m per sezioni praticabili (Circolare Ministero LL.PP. – Servizio Tecnico Centrale - 7 gennaio 1974, n. 11633).

Sono pertanto vietate in fascia di rispetto tutte le opere che comportano impedimento alla possibilità di accesso alle ispezioni ed alla manutenzione e/o la possibilità di ripristino o di realizzazione di nuove ispezioni.

All'imboccatura dei corsi d'acqua intubati, dovranno essere predisposti elementi filtranti o griglie con lo scopo di evitare l'intasamento della tubazione.

I sistemi tipo griglie filtranti od altro dovranno essere dimensionati e posizionati in modo da non ridurre la sezione utile di deflusso (mediante allargamenti dell'alveo o altri accorgimenti) e da assicurare un'agevole manutenzione.

All'atto della richiesta di esecuzione di una nuova tombinatura, dovranno essere indicate esplicitamente, nella documentazione di istruttoria di cui al §5.5.1, le modalità di accesso all'alveo, di esecuzione degli interventi di manutenzione sul tratto tombinato e sui sistemi di protezione da sedimenti e ostruzione e la periodicità degli stessi (piano delle manutenzioni con indicazione dei soggetti preposti alle stesse).

### 5.3.2 Fabbricati e opere esistenti all'interno delle fasce di rispetto

Per quanto concerne gli interventi ammissibili su fabbricati esistenti all'interno delle fasce di rispetto si rimanda a quanto riportato all'interno dell'art. 11 della L.R. 15.032016, n. 4 "*Revisione della normativa regionale in materia di difesa del suolo, di prevenzione e mitigazione del rischio idrogeologico e di gestione dei corsi d'acqua*", che qui si riassume:

- per i fabbricati e le opere esistenti privi di titolo legittimante e con verifica di compatibilità idraulica negativa (da effettuarsi secondo le direttive tecniche dell'Autorità di bacino del fiume Po) ovvero in presenza di rischio idraulico elevato, sono ammessi solo gli interventi di demolizione senza ricostruzione;
- per i fabbricati e le opere esistenti dotati di titolo legittimante ma con verifica di compatibilità idraulica negativa ovvero in presenza di rischio idraulico elevato sono ammessi interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro o di risanamento conservativo, come definiti dall'articolo 3, comma 1, lettere a), b) e c), del D.P.R. 380/2001, senza aumento di superficie o di volume e senza cambiamenti di destinazione d'uso che comportino aumento del carico insediativo, previa realizzazione di interventi di autoprotezione dalle piene nel rispetto delle condizioni idrauliche dettate dalla vigente pianificazione di bacino, nonché previo inserimento del riferimento all'opera o all'occupazione nel piano di protezione civile comunale, al fine di prevenire i danni in caso di evento di piena. In caso di danni alle opere o alle

occupazioni, restano ferme le responsabilità civili e penali a carico del soggetto proprietario interessato;

- per i fabbricati e le opere esistenti privi di titolo legittimante ma con verifica di compatibilità idraulica positiva, sono ammessi interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro o di risanamento conservativo, come definiti dall'articolo 3, comma 1, lettere a), b) e c), del D.P.R. 380/2001, senza aumento di superficie o volume e senza cambiamenti di destinazione d'uso che comportino aumento del carico insediativo, nel rispetto della normativa urbanistica ed edilizia;
- per i fabbricati e le opere esistenti dotati di titolo legittimante e con verifica di compatibilità idraulica positiva sono ammessi interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro o di risanamento conservativo, come definiti dall'articolo 3, comma 1, lettere a), b) e c), del D.P.R. 380/2001, senza aumento di superficie o volume e senza cambiamenti di destinazione d'uso che comportino aumento del carico insediativo.

Il parere vincolante sulla verifica idraulica di compatibilità è rilasciato dall'autorità idraulica competente sul reticolo idrico oggetto di verifica ed è redatto secondo i criteri di cui all'articolo 57, comma 2, della l.r. 12/2005. Il parere è rilasciato entro quarantacinque giorni dal ricevimento della domanda.

### 5.3.3 Tratti intubati di corsi d'acqua con funzione di collettore fognario

Le disposizioni del presente paragrafo si applicano ai tratti intubati di corsi d'acqua che presentino contemporaneamente le seguenti caratteristiche:

1. presentino lungo il proprio tracciato allacciamenti di fognatura nera o mista, autorizzati dal Comune come scarichi in pubblica fognatura ai sensi delle normative vigenti in materia di scarichi su parere dell'Ente Gestore della rete fognaria;
2. presentino lungo il proprio tracciato manufatti scaricatori di piena, destinati al collettamento in tempo asciutto delle portate nere alla depurazione, realizzati in conformità al disposto normativo vigente e in possesso di autorizzazione provinciale allo scarico in forma tacita o espressa;

Tali tratti si trovano pertanto a svolgere funzione promiscua: in tempo asciutto svolgono la funzione di collettori fognari, destinati alla raccolta di acque nere e al loro collettamento alla depurazione; in tempo di pioggia svolgono altresì la funzione di convogliamento di acque meteoriche o di colo alla rete idrografica.

Tale utilizzo promiscuo rappresenta una situazione di malfunzionamento tanto per la rete idrografica quanto per la rete fognaria e riveste pertanto carattere transitorio.

Durante tale transitorio, e con la finalità di risolvere possibili conflitti di competenza tra il regime autorizzativo ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e le norme di tutela e di polizia idraulica contenute nel presente regolamento, sui corsi d'acqua che presentino le caratteristiche sopra richiamate sono sospese le norme per la tutela del corso d'acqua di cui ai paragrafi 5.1.1 (Attività vietate negli alvei e sulle sponde) e 5.1.2 (Opere ed attività soggette ad autorizzazione negli alvei e sulle sponde) del presente regolamento.

Restano valide invece le norme per le fasce di rispetto di cui ai paragrafi 5.2.1 (Attività vietate nelle fasce di rispetto) e 5.2.2 (Opere ed attività soggette ad autorizzazione nelle fasce di rispetto) per il corso d'acqua intubato.



Durante il transitorio pertanto le attività di autorizzazione di allacciamenti, attraversamenti o opere inerenti i tratti intubati di corsi d'acqua, vengono svolte dal Comune, su parere dell'Ente Gestore della pubblica fognatura, in riferimento al regolamento comunale di fognatura emesso ai sensi del disposto normativo vigente in materia di scarichi, con le seguenti prescrizioni aggiuntive, qualora non già esplicitamente riportate in tale regolamento:

1. sono ammessi esclusivamente solo allacciamenti di tipo separato (fognature bianche e nere), anche se la rete fognaria comunale è di tipo misto;
2. gli allacciamenti di fognatura bianca sono ammessi solo previa verifica, da parte del richiedente l'allacciamento, dell'idoneità idraulica del recapito a ricevere lo scarico e a fronte della dimostrata impossibilità tecnica di modalità di smaltimento alternativo mediante dispersione nel suolo o sottosuolo;
3. non sono ammessi in nessun caso interventi di riduzione della sezione intubata, di deviazione del tracciato planimetrico e in generale qualunque intervento suscettibile di peggiorare le modalità di deflusso entro il condotto;

Al termine del periodo transitorio di uso promiscuo, a seguito della realizzazione di idonee opere di canalizzazione finalizzate all'allontanamento dal corso d'acqua delle acque di fognatura, entreranno in vigore le prescrizioni di cui ai paragrafi 5.1.1 (Attività vietate negli alvei e sulle sponde) e 5.1.2 (Opere ed attività soggette ad autorizzazione negli alvei e sulle sponde) del presente regolamento.

Per i tratti riconosciuti come alvei demaniali, le opere esistenti all'atto della restituzione del corso d'acqua alla funzione esclusiva di trasporto di acque chiare saranno oggetto di nuova concessione ai sensi del successivo paragrafo 5.5, non di concessione in sanatoria. In particolare la corresponsione dei canoni di polizia idraulica dovrà iniziare a datare dalla stipula di specifico disciplinare con l'Amministrazione Comunale.

#### 5.3.4 Corsi d'acqua delimitanti il confine con il territorio di altri Comuni

Per quanto riguarda le attività di cui al punto 5.1 (Norme di tutela degli alvei e delle sponde) in merito ai corsi d'acqua che delimitano il confine tra il territorio comunale di Nave e quello di altri Comuni (Brescia e Caino), e sui quali pertanto esistono due differenti normative di tutela, si dovrà operare nel seguente modo:

1. per quanto riguarda le attività di cui al punto 5.1.1 (Attività vietate negli alvei e sulle sponde); dovrà essere adottata la normativa di tutela più restrittiva;
2. per quanto riguarda le attività di cui al punto 5.1.2 (Opere ed attività soggette ad autorizzazione negli alvei e sulle sponde), fermo restando il criterio guida dell'adozione della normativa più restrittiva, la domanda di autorizzazione dovrà essere inoltrata anche all'amministrazione comunale limitrofa.

Nel caso di corsi d'acqua con alveo non demaniale l'autorizzazione dovrà essere rilasciata da parte di entrambi i Comuni coinvolti ai sensi dei rispettivi regolamenti di tutela dei corsi d'acqua.

Nel caso dei corsi d'acqua con alveo demaniale la concessione verrà rilasciata congiuntamente dai due Comuni interessati. Nella concessione verrà precisata, oltre alla durata e alle condizioni della concessione, anche la modalità di corresponsione del canone e la sua suddivisione.

### 5.3.5 Scarichi in corsi d'acqua

L'autorizzazione agli scarichi nei corsi d'acqua viene rilasciata esclusivamente ai fini idraulici sotto l'aspetto della quantità delle portate conferite.

Per quanto riguarda la qualità delle acque, gli scarichi rientranti nell'ambito di applicazione del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., dovranno acquisire le prescritte autorizzazioni dell'autorità competente, in aggiunta a quella idraulica di cui alla presente normativa.

Per quanto concerne l'aspetto quantitativo si introduce una distinzione:

- lo scarico delle acque fognarie depurate e delle acque industriali nei corsi d'acqua, richiederà, da parte del richiedente l'autorizzazione, la verifica della capacità del corpo idrico a smaltire le portate scaricate;

Le domande di autorizzazione dovranno essere accompagnate da una relazione idrologica e idraulica, redatta a firma di tecnico abilitato ed esperto in materia, con i metodi e i criteri stabiliti dall'Autorità di Bacino e dalla Regione, a dimostrazione dell'entità dello scarico e della compatibilità del ricettore.

- lo scarico di acque meteoriche e quelle degli scolmatori di troppo pieno delle reti fognarie pubbliche dovrà essere assoggettato ai disposti del R.R. 23.11.2017 n. 7 "*Regolamento recante criteri e metodi per il rispetto del principio dell'invarianza idraulica ed idrologica ai sensi dell'art. 58 bis della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (legge per il governo del territorio)*".

Con specifico riferimento al citato Regolamento per il Comune di Nave sono definiti i seguenti limiti autorizzativi:

- portate massime ammesse allo scarico: 10 l/s per ogni ettaro di superficie scolante impermeabile;
- volumi minimi di invaso richiesti per la modulazione degli scarichi: 800 m<sup>3</sup> per ogni ettaro di superficie scolante impermeabile.

Le domande di autorizzazione saranno soggette all'iter autorizzativo previsto nel citato Regolamento n. 7.

Si evidenzia come sia facoltà dell'Ente Gestore / Regolatore (Regione, Comune, Consorzio di Bonifica) dei corsi d'acqua ricettori dello scarico individuare limiti quantitativi più restrittivi o rispetto a quelli sopra indicati definiti da R.R. 23.11.2017 n. 7, in ragione delle specifiche caratteristiche di sito o delle particolari funzioni del corso d'acqua; tali limiti, in base ai quali dovrà essere previsto il dimensionamento delle opere di raccolta, accumulo e scarico controllato delle acque meteoriche, dovranno essere esplicitati nel parere rilasciato dal Concessionario nell'ambito dell'Istruttoria di cui al successivo §5.5.

Il manufatto di recapito dovrà essere realizzato in modo che lo scarico avvenga nella medesima direzione del flusso e dovranno essere previsti accorgimenti tecnici (quali manufatti di dissipazione dell'energia) per evitare l'innescò di fenomeni erosivi nel corso d'acqua e dei manufatti del ricettore.

Qualora lo scarico venga convogliato in corpo idrico che risulti a valle immissario di canali assoggettati a tutela ai sensi del presente Regolamento, dovrà essere richiesta la concessione al Comune, previa verifica di capacità di smaltimento delle portate immesse.

#### 5.3.6 Procedura per concessioni nel caso d'interventi ricadenti nel demanio

Il Comune, in caso di necessità di modificare o di definire i limiti delle aree demaniali dovrà proporre ai competenti uffici dell'amministrazione statale (Agenzia del Demanio) le nuove delimitazioni.

Le richieste di sdemanializzazione sul reticolo minore dovranno essere inviate alle Agenzie del Demanio. L'Amministrazione Comunale dovrà in tal caso fornire il nulla-osta idraulico.

Nel caso di varianti di tracciato di corsi d'acqua demaniali, le aree delle nuove inalveazioni dovranno essere intestate al demanio idrico.

Ai sensi del comma 4 dell'art. 115 del d.lgs. 152/2006, le aree demaniali di nuova formazione non possono essere oggetto di sdemanializzazione.

#### 5.3.7 Fabbricati pericolanti esistenti nelle fasce di rispetto

Nel caso di fabbricati e strutture private in genere in precarie condizioni di stabilità, tali da costituire serio rischio per il regolare deflusso delle acque, il Comune, mediante ordinanza sindacale, ingiungerà ai proprietari la messa in sicurezza dei fabbricati, assegnando un congruo termine per l'esecuzione degli interventi. In caso di inadempienza o di urgenza, il Comune potrà intervenire direttamente, addebitando le spese dell'intervento ai proprietari.

#### 5.3.8 Autorizzazione paesistica

Qualora l'area oggetto di intervento ricada in zona soggetta a vincolo paesistico il richiedente dovrà presentare apposito atto autorizzativo rilasciato dalla Regione Lombardia - Direzione Territorio e Urbanistica - U.O. Sviluppo Sostenibile del Territorio o, se l'opera rientra tra quelle subdelegate, dagli Enti competenti individuati dalla L.R. 18/1997 e dalle successive modificazioni.

#### 5.3.9 Ripristino dei corsi d'acqua a seguito di violazioni in materia di polizia idraulica

In caso di realizzazione di opere abusive o difformi da quanto autorizzato, la diffida a provvedere al ripristino potrà essere disposta con apposita Ordinanza Sindacale ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs. 380/01. L'Amministrazione Comunale sarà sollevata da ogni e qualsiasi responsabilità, derivante o conseguente, alla realizzazione delle opere difformi o abusive e il committente delle stesse dovrà rispondere in prima persona in caso di danni arrecati a terzi.

#### 5.3.10 Variazioni di tracciato

In caso di variazione di tracciato di corsi d'acqua del Reticolo Idrico Minore, il progetto dovrà prevedere la delimitazione della nuova fascia di rispetto. Sarà obbligo di chi ottiene l'autorizzazione alla variante di tracciato provvedere ad ogni onere e incombenza per ottenere la trascrizione della variazione nelle mappe e nei registri catastali.

In caso di modifica o spostamento delle aree demaniali sul reticolo minore, le richieste di sdemanializzazione dovranno essere inviate alle Agenzie del Demanio. L'Amministrazione Comunale dovrà in tal caso fornire il nulla-osta idraulico.

Si ricorda che, ai sensi del comma 4 dell'art. 115 del D.Lgs. 152/2006, le aree del demanio fluviale di nuova formazione, non possono essere oggetto di sdemanializzazione, e pertanto in

caso di variazione del tracciato, anche le aree delle nuove inalveazioni, oltre a quelli del vecchio tracciato, sono intestate al demanio idrico.

#### 5.3.11 Danni all'interno delle fasce di rispetto

Non potrà essere richiesto, a nessun titolo, all'Amministrazione Comunale il risarcimento per danni a fabbricati, piantagioni o altro che si trovino all'interno della fascia di rispetto se non per dolo o imperizia dell'impresa o della ditta che per ordine dell'Amministrazione posta a tutela del corso d'acqua ha effettuato gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria.

#### 5.3.12 Nuove lottizzazioni

Per i corsi d'acqua del reticolo idrico ricadenti in aree edificabili, così definite dallo strumento di programmazione urbanistica comunale, è consentito al soggetto competente presentare Progetti organici di sistemazione idraulica che possano prevedere:

- la sostituzione, limitatamente alle aree destinate all'edificazione, di terminali irrigui o di corsi d'acqua aventi l'unica funzione di allontanamento delle acque meteoriche dalla superficie oggetto di studio, con la rete comunale di "fognatura bianca";
- lo spostamento di corsi d'acqua in alveo privato con cessione del terreno interessato dal nuovo tracciato. Ai sensi dell'art. 115 del D. Lgs. n. 152/2006 i nuovi alvei dovranno essere a cielo aperto e, preferibilmente in terra, al fine di favorire la vegetazione spontanea nella fascia immediatamente adiacente i corpi idrici, con funzioni di filtro per i solidi sospesi e gli inquinanti di origine diffusa, da contemperarsi con le esigenze di funzionalità dell'alveo. È comunque vietata la copertura dei nuovi corsi d'acqua, che non sia imposta da ragioni di tutela della pubblica incolumità ed, in ogni caso, l'assetto urbanistico della lottizzazione dovrà assicurare gli interventi di manutenzione al corso d'acqua stesso collocandolo, preferibilmente, in prossimità della viabilità pubblica e nelle zone adibite a verde pubblico, garantendone sempre, comunque, l'accessibilità.

I nuovi corsi d'acqua verranno inseriti nel reticolo idrico minore, a cura ed onere del proponente che dovrà provvedere ad intestare al demanio i nuovi tracciati, e saranno soggetti alle prescrizioni del presente regolamento.

I suddetti progetti organici di sistemazione idraulica dovranno essere sottoposti all'approvazione da parte del soggetto competente e dovranno essere corredati di:

- relazione idraulica a firma di un tecnico abilitato che giustifichi le scelte progettuali adottate e che ne evidenzii le miglioni sotto l'aspetto della funzionalità idraulica;
- progetto ambientale riguardante l'inserimento nel territorio degli eventuali nuovi corsi d'acqua;
- proposta di individuazione delle fasce di rispetto in conformità alla presente normativa;
- individuazione delle eventuali opere soggette ad autorizzazione ed ai canoni regionali di polizia idraulica;
- domande di autorizzazione compilate in conformità alla presente normativa per ogni opera idraulica di cui al punto precedente.

#### **5.4 Competenze manutentive dei corsi d'acqua del reticolo idrico minore**

L'imposizione delle fasce di rispetto sui corsi d'acqua è finalizzata sia a garantirne la tutela che a consentirne l'accessibilità per interventi di manutenzione e fruizione. Questi ultimi interessano sia gli elementi fisici costituenti il corso d'acqua (alveo e sponde) che le opere, idrauliche e non, realizzate sul corso d'acqua stesso (briglie, paratoie, tubi, partitori, ecc.).

Le manutenzioni inerenti l'alveo e le sponde comprendono ad esempio i seguenti interventi:

- la pulizia dell'alveo naturale e non;
- la rimozione dei rifiuti solidi, il taglio dell'erba e della vegetazione, sia in alveo che sulle sponde, di ostacolo al deflusso delle acque;
- il ripristino della sezione di deflusso, anche in corrispondenza di ponti ed attraversamenti, con eliminazione dei materiali litoidi di ostacolo al regolare deflusso;
- la protezione del piede delle sponde dissestate attraverso la realizzazione di strutture rinaturabili;
- restauro dell'ecosistema ripariale;
- la rinaturalizzazione dei canali.

Per quanto riguarda le opere idrauliche, la manutenzione prevede ad esempio:

- la pulizia ed il mantenimento della stabilità dei manufatti esistenti;
- la rimozione di materiali di deposito che possono generare intasamenti e malfunzionamenti dei manufatti;
- il ripristino della funzionalità dei tratti tombati, anche riportandoli alla luce libera;
- il ripristino delle protezioni spondali e dei manufatti eventualmente danneggiati;
- la manutenzione dei manufatti di derivazione quali chiaviche, scolmatori, apparecchiature elettriche, meccaniche e carpenterie metalliche connesse al funzionamento di paratoie e impianti di sollevamento;
- il recupero, la sostituzione e l'aggiunta di tubi Norton dei fontanili;
- il ripristino dell'efficienza delle opere trasversali (salti di fondo, soglie, ecc.).

Le competenze manutentive sui corsi d'acqua del Reticolo Idrico Minore e sui manufatti sono di seguito esplicitate:

- Sui corsi d'acqua ricadenti nel Reticolo Idrico Minore spetta al Comune eseguire gli interventi di manutenzione sull'alveo e sulle sponde del corso d'acqua, fatto salvo quanto riportato al capoverso successivo.

Come disciplinato dall'art. 868 e dagli artt. 915, 916 e 917 del Codice Civile, nonché dagli artt. 10 e 12 del R.D. n. 523/1904, i proprietari degli immobili situati in prossimità di corsi d'acqua (frontisti) sono obbligati a contribuire all'esecuzione delle opere necessarie per il regolamento del corso d'acqua e sono responsabili degli eventuali danni derivanti dall'incuria o dall'abbandono del corso d'acqua o dai manufatti realizzati lungo il corso d'acqua a difesa del fondo.

Compete pertanto ai proprietari frontisti l'esecuzione di tutte le opere che garantiscono la buona funzionalità idraulica del corso d'acqua, tra cui:

- la rimozione dei rifiuti solidi, il taglio dell'erba e della vegetazione di ostacolo al deflusso delle acque;

- la pulizia ed il mantenimento della stabilità dei manufatti esistenti;
- la riparazione delle sponde o degli argini qualora questi siano ammalorati;
- **Se sui corsi d'acqua del Reticolo Idrico Minore vi è una regolare concessione di derivazione** d'acqua pubblica in atto, spetta al titolare della concessione (art. 42 R.D. n. 1775/1933) mantenere in regolare stato di funzionamento le opere di raccolta, derivazione e restituzione, le chiuse stabili o instabili, fisse o mobili, ecc., e quindi eseguire la manutenzione degli alvei e delle sponde, come ad esempio tenere sempre ben efficienti i fossi, le luci dei ponticelli e gli sbocchi di scolo, rimuovere gli alberi, i tronchi e i grossi rami che per qualsivoglia motivo, causino interferenza con il corso d'acqua.
- Se la manutenzione riguarda invece manufatti edilizi e/o opere create artificialmente ed esistenti lungo i corsi d'acqua (tombinature, sponde artificiali, muri, scogliere, attraversamenti, ecc.) non connesse all'esercizio della derivazione d'acqua pubblica (altrimenti si ricadrebbe nel caso sopra), la manutenzione compete a chi le ha realizzate o a chi trae beneficio da tali opere.

Da parte dei proprietari frontisti dovrà inoltre essere garantito il libero accesso al corso d'acqua per controlli e verifiche o l'esecuzione di attività di manutenzione sull'alveo da parte del personale dell'Ente titolare delle competenze in materia di polizia idraulica e, in presenza di una concessione di derivazione, da parte del titolare della concessione.

Le disposizioni e gli obblighi sopra indicati trovano sempre applicazione fatto salvo eventuali differenti accordi/convenzioni tra tutti i soggetti interessati alla gestione, controllo, conservazione e manutenzione dei corsi d'acqua.

## **5.5 Procedure per il rilascio dei provvedimenti di nulla-osta idraulico e di concessione per interventi sui corsi d'acqua del reticolo idrico minore e nelle fasce di rispetto**

### **5.5.1 Documentazione da presentare**

Le domande per le richieste di nulla-osta o di autorizzazione ai fini idraulici o di concessione (se vi è occupazione di aree demaniali) all'esecuzione delle opere e degli interventi ammissibili, da redigere secondo il modello fac-simile all'allegato G alla D.G.R. X/78581 del 18.12.2017. e corredate degli allegati elencati nello stesso, dovranno essere presentate al Comune di Nave – Ufficio Tecnico e, previa istruttoria tecnica da parte dello stesso, l'Amministrazione Comunale rilascerà apposito atto di concessione provvisto del relativo disciplinare, entrambi redatti secondo i fac-simile di cui all'allegato anzidetto.

In particolare le richieste dovranno essere corredate dai documenti elencati nel seguito:

1. Relazione tecnica generale (redatta da un tecnico abilitato):
  - individuazione del luogo e motivazione della domanda;
  - descrizione tecnica particolareggiata del progetto;
  - nel caso di attraversamenti con botti a sifone: indicazione dei presidi di protezione da sedimenti e ostruzione (§5.3.1.3);
  - programma di manutenzione dell'opera, con indicazione delle modalità di esecuzione degli interventi di manutenzione e la periodicità degli stessi;

- assunzione della responsabilità per la manutenzione di quanto si prevede di realizzare e per i danni arrecati a terzi che possono essere causati sia durante i lavori che in seguito, a causa delle opere e delle attività oggetto dell'autorizzazione / concessione.
2. Relazioni tecniche specialistiche (se necessarie o richieste, redatte da tecnici abilitati ed esperti in materia):
- verifiche idrologiche ed idrauliche;
  - relazione geologica;
  - relazione di calcolo delle strutture;
3. Elaborati grafici:
- corografia in scala 1:10'000 con l'indicazione della posizione dell'intervento;
  - estratto mappa catastale originale con indicazione delle opere in progetto nelle loro dimensioni e posizioni;
  - estratto del P.G.T. con indicazione delle opere in progetto nelle loro dimensioni e posizioni;
  - planimetria quotata dello stato di fatto e del progetto;
  - profilo longitudinale del corso d'acqua di rilievo e di progetto, se necessario;
  - sezioni trasversali di rilievo e di progetto, nel numero e nelle posizioni necessarie a rappresentare compiutamente le opere da eseguire;
  - particolari costruttivi e strutturali, se necessario;
4. Parere del soggetto titolare della concessione demaniale, nel caso di interventi interessanti corsi d'acqua industriali o irrigui in concessione (§5.4).

Per gli interventi concernenti lo scarico in corso d'acqua, tale parere dovrà riportare l'eventuale limite quantitativo imposto allo scarico, qualora più restrittivo di quello individuato al precedente §5.3.5.

Per interventi ed opere ricadenti all'interno di eventuali Parchi, qualora istituiti, dovrà essere ottenuto il parere positivo dell'Ente Parco.

#### 5.5.2 Procedimento amministrativo

All'atto del ricevimento della domanda un originale viene restituito con l'attestazione della data di presentazione.

L'Ufficio ha la facoltà di richiedere, successivamente alla presentazione della domanda, la documentazione che risultasse mancante o incompleta, o che sia ritenuta necessaria, fissando un termine, fissando un termine non inferiore a giorni 30 per la nuova presentazione..

Nel caso di gravi lacune o mancanze nella documentazione presentata, o decorso invano il termine di cui al punto precedente, la domanda sarà dichiarata irricevibile e quindi respinta.

Negli atti autorizzati o concessori verranno stabiliti, con specifici disciplinari redatti secondo il modello fac-simile di cui all'allegato G alla D.G.R. X/7581 del 18.12.2017 che dovranno essere sottoscritti per accettazione del richiedente: le condizioni, gli obblighi e la durata dell'autorizzazione o della concessione.

### 5.5.3 Canoni, cauzioni e spese d'istruttoria

Ogni autorizzazione o concessione (se vi è occupazione di aree demaniali) per l'esecuzione di opere e di interventi sui tratti di corsi d'acqua del Reticolo Idrico Minore, è soggetta al pagamento del canone di polizia idraulica calcolato dal Comune in analogia agli importi stabiliti nell'Allegato "F" alla D.G.R. 18.12.2017 n. 10/7581 e s.m.i.. Il rilascio delle autorizzazioni e delle concessioni è subordinato al versamento di un importo cauzionale, pari alla prima annualità del canone, somma che sarà, ove nulla osti, restituita al termine dell'autorizzazione o concessione medesima.

Il Comune richiederà il pagamento delle spese di istruttoria della pratica.

Si ricorda che, come stabilito dal comma 10 art. 34 del Regolamento Regionale n. 2 del 24.03.2006 "Disciplina dell'uso delle acque superficiali e sotterranee...." il pagamento dell'annuo canone demaniale per l'uso dell'acqua pubblica così come stabilito nella concessione di derivazione TIENE LUOGO, per il periodo di durata della concessione, ad ogni onere dovuto ai sensi del R.D. n. 523/1904 per l'occupazione di aree e di sedimi demaniali del Reticolo Idrico Principale e Minore attuate con le opere oggetto di concessione.

## **6 INDIVIDUAZIONE DI CORRIDOI DI SALVAGUARDIA PER IL RIPRISTINO DI TRATTI DI CORSI D'ACQUA APPARTENENTI AL RETICOLO MINORE**

### **6.1 Istituzione dei corridoi di salvaguardia e loro individuazione**

I corridoi di salvaguardia vengono istituiti per garantire la futura fattibilità di interventi di ripristino del reticolo idrico minore, con la finalità di allontanare dalla rete fognaria acque provenienti da colatori montani che oggi vi si immettono e di garantire l'ordinato convogliamento delle stesse.

Vengono definiti tre tratti di corridoio:

1. i primi due inerenti il ripristino del percorso originario di un corso d'acqua che raccoglieva due colatori montani attualmente recapitanti in fognatura in località Faldenno e li convogliava al Torrente Gardellone,

Il corridoio ha un'ampiezza di 10 metri per lato rispetto all'ipotetica linea d'asse del corso d'acqua da ripristinare. All'interno delle tavole allegate al presente Regolamento è riportata un'indicazione planimetrica di massima della linea d'asse dei percorsi da ripristinare; poiché sul territorio non vi è evidenza del tracciato oggi dismesso, ai fini dell'individuazione della linea d'asse per i due tratti si forniscono le seguenti indicazioni:

- per quanto concerne il primo tratto, la linea di riferimento è una spezzata:
  - il primo tratto coincide con la recinzione che delimita le proprietà identificate catastalmente al NCTR Fg. N. 41 Mappali 128 e 14, fino al confine con la particella 127;
  - il secondo tratto parte dal punto di confine tra i mappali 128, 127 e 14 fino allo spigolo del fabbricato posto sulla particella 14 e poi, lungo il lato meridionale di questo si raccorda al tratto esistente.
- per quanto concerne il secondo tratto, si individua come linea d'asse il confine settentrionale del mappale N. 76 del Foglio NCTR n. 36: tale confine è costituito da un doppio filare alberato; la linea d'asse si intende coincidente con la mezzeria dell'area compresa tra i due filari.



2. L'altro tratto è costituito da un collegamento di prossima realizzazione tra il Rio Cascina Bissolo e il Rio Valle Castrino, finalizzato al convogliamento al secondo delle acque del primo che attualmente spagliano sui terreni.

Anche in questo caso il corridoio ha un'ampiezza di 10 metri per lato rispetto all'ipotetica linea d'asse del corso d'acqua da ripristinare. All'interno delle tavole allegate al presente Regolamento è riportata un'indicazione planimetrica di massima della linea d'asse dei percorsi da ripristinare; poiché sul territorio non vi è evidenza del tracciato oggi dismesso, ai fini dell'individuazione della linea d'asse si fa riferimento ad una distanza di 1.00 metri dal ciglio stradale sul lato sud della strada.

Con la finalità di preservare il corridoio di salvaguardia per i futuri interventi di ripristino del reticolo idrico minore, viene individuata una specifica norma di tutela.

## **6.2 Attività vietate all'interno del corridoio di salvaguardia**

Sono vietati i seguenti lavori ed atti:

- a) la costruzione di edifici, di manufatti anche totalmente interrati e di ogni tipo di impianto tecnologico;
- b) la realizzazione di nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti, l'ampliamento degli stessi impianti esistenti, nonché l'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti così come definiti dal D.Lgs. 152/06 e s.m.i., fatto salvo quanto prescritto dalle norme per le attività soggette ad autorizzazione;
- c) la realizzazione di nuovi impianti di trattamento delle acque reflue, nonché l'ampliamento degli impianti esistenti di trattamento delle acque reflue, fatto salvo quanto prescritto dalle norme per le attività soggette ad autorizzazione;
- d) la realizzazione di complessi ricettivi all'aperto;
- e) le attività di trasformazione dello stato dei luoghi, che modifichino l'assetto morfologico, idraulico, infrastrutturale ed edilizio fatte salve le prescrizioni indicate dalle norme per le attività soggette ad autorizzazione;
- f) i movimenti terra e le operazioni di scavo che modifichino sostanzialmente il profilo del terreno in una fascia non inferiore a 4 metri dal ciglio di sponda, fatti salvi gli interventi finalizzati alla realizzazione di progetti di recupero ambientale, di bonifica e di messa in sicurezza dal rischio idraulico;
- g) l'interclusione della fascia di salvaguardia;
- h) le piantagioni di alberi e siepi ad una distanza minore di 4 m dal ciglio della sponda, fatta eccezione per gli interventi di bioingegneria forestale e gli impianti di rinaturazione con specie autoctone, al fine di assicurare il mantenimento o il ripristino di una fascia continua di vegetazione spontanea lungo le sponde dell'alveo inciso, avente funzione di stabilizzazione delle sponde e riduzione della velocità della corrente;
- i) la realizzazione di muri e/o recinzioni non asportabili ad una distanza minore di 10 m dalla linea d'asse come sopra definita;
- j) gli interventi di "nuova costruzione" e "ristrutturazione urbanistica", così come definiti alle lettere e), f) dell'art. 3 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380;

- k) il deposito sia permanente che temporaneo di rifiuti (come definito all'art. 183, comma 1, let. m), del D.Lgs. 03.04.2006 n. 152 e s.m.i.);
- l) l'apertura di nuove cave, anche di prestito;
- m) ogni altro lavoro od atto vietato ai sensi delle vigenti norme sovraordinate quali ad esempio le Norme Tecniche di Attuazione di Parchi se istituiti..

### **6.3 Opere ed attività soggette ad autorizzazione nel corridoio di salvaguardia**

Sono eseguibili solo dopo espressa autorizzazione i seguenti lavori ed atti:

- a) gli interventi che prevedono la demolizione (totale o parziale) degli edifici e/o dei manufatti con miglioramento delle condizioni idrauliche e di accesso per la manutenzione del corso d'acqua. In ogni caso tali interventi non dovranno pregiudicare la possibilità futura di recupero dell'intera area della fascia di rispetto alle funzioni cui è deputata;
- b) gli interventi di "manutenzione ordinaria", "manutenzione straordinaria" e di "restauro e risanamento conservativo" degli edifici così come definiti alle lettere a), b), c) dell'art. 3 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 e s.m.i.
- c) gli interventi di "ristrutturazione edilizia" come definiti alla lettera d) dell'art. 3 del D.P.R. 6 giugno 2011 n. 380 e s.m.i., anche con demolizione e ricostruzione, che comunque non dovrà essere superiore quanto a volume, superficie, sagoma e area di sedime all'edificio esistente.

Dove le ristrutturazioni edilizie prevedono la demolizione e la ricostruzione dell'edificio, in caso di praticabilità urbanistico - giuridica la ricostruzione dovrà essere riallocata al di fuori della fascia di salvaguardia.

- d) gli interventi di adeguamento funzionale degli edifici esistenti, ove necessario, per il rispetto della legislazione in vigore in materia di sicurezza del lavoro, di barriere architettoniche, di prevenzione incendi, di adeguamento energetico degli edifici, connessi ad esigenze delle attività e degli usi in atto, nonché gli interventi di adeguamento sismico, senza aumento di superficie o volume;
- e) gli interventi volti a mitigare la vulnerabilità degli edifici e degli impianti esistenti e a migliorare la tutela della pubblica incolumità, senza aumenti di superficie e volume, senza cambiamenti di destinazione d'uso che comportino aumento del carico insediativo;
- f) le recinzioni asportabili formate da pali e reti metalliche ad una distanza non inferiore a 4 metri dal ciglio superiore della sponda;
- g) la ristrutturazione e la realizzazione di infrastrutture lineari e a rete riferite a servizi pubblici essenziali non altrimenti localizzabili e relativi impianti, previo a seguito di studio di compatibilità dell'intervento;
- h) le linee aeree di servizi (elettriche, telefoniche, ecc.) e relativi pali e sostegni;
- i) la realizzazione di interventi di viabilità, di parcheggi e spazi di manovra purché non altrimenti localizzabili e formazione di percorsi pedonali e ciclabili; questi interventi dovranno comunque essere realizzati a raso, senza attrezzature fisse e senza manufatti sporgenti rispetto al piano campagna (cordoli, parapetti, muretti) tali da interferire con le periodiche operazioni di manutenzione e pulizia dei corsi d'acqua;

- j) gli interventi di sistemazione ambientale e del verde volti alla ricostituzione degli equilibri naturali alterati e all'eliminazione, per quanto possibile, dei fattori incompatibili di interferenza antropica;
- k) l'adeguamento degli impianti esistenti di trattamento delle acque reflue, alle normative vigenti, anche a mezzo di eventuali ampliamenti funzionali. Il progetto di queste opere dovrà essere accompagnato da uno studio idraulico del bacino di riferimento;
- l) l'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti, già autorizzate ai sensi del ex D. Lgs. 22/1997 e del vigente D. Lgs. 152/06 alla data di entrata in vigore delle norme di tutela del reticolo idrico minore, limitatamente alla durata dell'autorizzazione stessa. Tale autorizzazione può essere rinnovata, fino all'esaurimento della capacità residua derivante dall'autorizzazione originaria per le discariche e fino al termine della vita tecnica per gli impianti a tecnologia complessa, previo studio di compatibilità validato dall'Ente Competente. Alla scadenza devono essere effettuate le operazioni di messa in sicurezza e ripristino del sito, così come definite all'art.6 del suddetto decreto legislativo;
- m) il posizionamento di cartelli pubblicitari e simili su pali.

#### **6.4 Raccordo della norma di salvaguardia con il regolamento di polizia idraulica ad opera eseguita**

A seguito della realizzazione delle opere idrauliche legate all'istituzione del corridoio di salvaguardia, verrà a decadere la norma relativa a quest'ultimo e diventeranno vigenti le norme di polizia idraulica per i corsi d'acqua esistenti e le relative fasce di rispetto come disciplinate dal precedente capitolo 5.

## **7 PROCEDURE PER I CORSI D'ACQUA DEL RETICOLO IDRICO PRINCIPALE**

### **7.1 Normativa di riferimento ed ente competente per il rilascio dei provvedimenti di concessione e di nulla – osta idraulico**

In base agli elenchi riportati all'interno della D.G.R. 18.12.2017 n. 10/7581 e s.m.i., che correggono quelli contenuti in precedenti delibere regionali, l'unico corso d'acqua appartenente al Reticolo Idrografico Principale presente nel territorio comunale di Nave è il Torrente Garza, riportato con il numero d'ordine BS074 all'interno dell'Allegato "A" alla D.G.R. (Corsi d'acqua di competenza regionale).

Il Torrente Garza risulta inoltre compreso anche all'interno dell'Allegato "B" alla stessa Delibera, facente riferimento ai corsi d'acqua per i quali le attività di Polizia Idraulica sono in capo all'Agenzia Interregionale per il Fiume Po (AIPO):

Più precisamente l'AIPO esercita le funzioni di polizia idraulica di accertamento e contestazione delle violazioni previste in materia, rilascio di nullaosta idraulici relativi ad opere nella fascia di rispetto e pareri di compatibilità idraulica per interventi in aree demaniali; la Regione Lombardia – Sede Territoriale di Brescia provvede al rilascio delle concessioni riferite all'utilizzo e all'occupazione dei beni demaniali.

Pertanto le istanze, riguardanti interventi sul Torrente Garza e nelle relative fasce di rispetto, dovranno essere presentate per ottenere il nulla-osta idraulico (autorizzazioni ai fini idraulici) all'AIPO e per i provvedimenti di concessione per l'introito dei canoni (nel caso di interventi con occupazione di aree demaniali) alla Regione Lombardia Sede Territoriale (STER).

Sul Torrente Garza e nelle relative fasce di rispetto valgono le norme di cui ai precedenti paragrafi 5.1, 5.2 e 5.3.

## **7.2 Documentazione da presentare all'Ufficio Tecnico Comunale in allegato alla pratica edilizia**

Le pratiche edilizie riguardanti interventi sui corsi d'acqua appartenenti al Reticolo Idrico Principale e nelle relative fasce di rispetto, dovranno essere corredate dal nulla-osta idraulico o dal provvedimento di concessione (per interventi che comportano occupazione di aree demaniali) rilasciato dal competente ufficio della Regione Lombardia.

## **8 NORME DI CARATTERE GENERALE PER LA TUTELA DEL SISTEMA IDROGRAFICO SUPERFICIALE NON RICOMPRESO NEL RETICOLO**

Nell'ambito del territorio del Comune di Nave la topografia e le sistemazioni agronomiche hanno disegnata una fitta rete di impluvi, canali di dreno a regime effimero che pur non avendo le caratteristiche per essere ricompresi nel reticolo idrico minore svolgono comunque una funzione all'interno del territorio.

Nella realizzazione di interventi di trasformazione del territorio che interessino tali elementi idrografici (scoli, stagni etc.) si dovranno preservare le loro caratteristiche e le funzioni da essi svolte; in particolare si prestare particolare attenzione ad interventi che comportino:

- a. impermeabilizzazioni, con conseguente significativa riduzione dei tempi di corrivazione dei bacini;
- b. coperture e intubamenti, con conseguente difficoltà di manutenzione dei tracciati;
- c. esecuzione di manufatti o opere tali da ostacolare il deflusso delle acque, quali ponti, botti a sifone o restringimenti delle sezioni di deflusso, con conseguenti potenziali fenomeni di rigurgito a monte dell'opera stessa.
- d. interruzioni e chiusure non garantendo più la continuità idraulica e/o la funzione di scolo delle acque.

## **9 AREE ALLAGABILI INDIVIDUATE NEL PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONI (PGRA) E NEL PIANO STRALCIO PER L'ASSETTO IDROGEOLOGICO (PAI) VIGENTE**

Sulle Tavole 5.1 e 5.2 “Carta del reticolo idrografico e delle relative fasce di rispetto con sovrapposizione ai piani sovraordinati (PAI e PGRA)” sono riportate, oltre alle fasce di rispetto del reticolo idrico principale e minore, le perimetrazioni di aree allagabili derivanti da piani sovraordinati ed in particolare dal PGRA e dal PAI.

Il Piano di Gestione del Rischio Alluvioni nel Distretto del Po (PGRA) è stato adottato con deliberazione 17 dicembre 2015 n. 4 e approvato in data 03.03.2016 con Deliberazione n. 2/2016 del Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino del Fiume Po e successivamente con DPCM 27 ottobre 2016 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.30 del 06.02.2017).

Nelle Mappe di Pericolosità del PGRA sono contenute la delimitazione e la classificazione delle aree allagabili; sono previsti tre scenari di pericolosità:

- Aree potenzialmente interessate da alluvioni frequenti (aree P3/H);
- Aree potenzialmente interessate da alluvioni poco frequenti (aree P2/M);
- Aree potenzialmente interessate da alluvioni rare (aree P1/L)

Relativamente al comune di Nave le aree allagabili riguardano due diversi “ambiti territoriali”:

- Reticolo Principale di pianura e di fondovalle (RP);
- Reticolo Secondario Collinare e Montano (RSCM);

Nell’ambito territoriale RP sono riportate le aree allagabili individuate lungo il Torrente Garza sulla base di uno specifico studio idraulico predisposto dall’Autorità di Bacino del Fiume Po, suddivise in base ai tre scenari di pericolosità.

Le aree allagabili afferenti al Reticolo Secondario Collinare e Montano (RSCM), invece, corrispondono alle aree già classificate nel Piano di assetto Idrogeologico (PAI) e già recepite nel Piano di Governo del Territorio (PGT) vigente. Ad esse sono stati attribuiti i tre scenari di pericolosità:

- Aree potenzialmente interessate da alluvioni frequenti (aree P3/H): corrispondono alle aree a rischio idrogeologico molto elevato (Zona I, all.4.1 Elaborato 2 del PAI);
- Aree potenzialmente interessate da alluvioni poco frequenti (aree P2/M): corrispondono alle aree di conoide attivo parzialmente protette (Cp, Elaborato 2 del PAI);
- Aree potenzialmente interessate da alluvioni rare (aree P1/L): corrispondono alle aree interessate da esondazioni di carattere torrentizio a pericolosità media o moderata (Em, Elaborato 2 del PAI).

Lungo il Torrente Garza le aree allagabili di nuova individuazione, afferenti al reticolo RP, non sempre coincidono con quelle già presenti nel PAI e nel PGT vigente, riportate nell’ambito RSCM. È volontà dell’Autorità di Bacino del Fiume Po di procedere, in accordo con Regione Lombardia, ad avviare una specifica variante al PAI a scala di asta fluviale del Garza (variante d’asta) in modo da unificare le fasce fluviali.


Nelle more del completamento della specifica variante al PAI a scala di asta fluviale la D.G.R. 19 giugno 2017 n. X/6738 “*Disposizioni regionali concernenti l’attuazione del Piano di Gestione del Rischio di Alluvione (PGRA) nel settore urbanistico e di pianificazione dell’emergenza, ai sensi*

*dell'art. 58 delle Norme di Attuazione del Piano stralcio per l'assetto idrogeologico (PAI) del bacino del fiume Po così come integrate dalla Variante adottata in data 7 dicembre 2016 con Deliberazione n. 5 dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del Fiume Po*", contiene al punto 3.1.3. le disposizioni concernenti la normativa da adottare nelle aree allagabili e le procedure per l'adeguamento degli strumenti urbanistici comunali.


Si sottolinea che, come chiarito D.G.R. citata, in caso di sovrapposizione tra le aree allagabili di nuova individuazione e le aree allagabili già vigenti, si applica la classificazione e quindi la norma più restrittiva.

**ALLEGATO 1**  
**MODALITÀ DI INDIVIDUAZIONE DELLE FASCE DI RISPETTO E TUTELA**


COMUNE DI NAVE  
DOCUMENTO DI POLIZIA IDRAULICA DEL RETICOLO IDRICO MINORE - AGGIORNAMENTO 2020  
(L.R. n. 1 del 05.01.2000, L.R. n. 31 del 05.12.2008, D.G.R. X/7581 del 18.12.2017)  
REGOLAMENTO DELL'ATTIVITÀ DI POLIZIA IDRAULICA SUL RETICOLO IDRICO PRINCIPALE DI COMPETENZA REGIONALE  
E SUL RETICOLO IDRICO MINORE DI COMPETENZA COMUNALE




ARGINE IN RILEVATO  
DISTANZA MISURATA A PARTIRE DAL PIEDE DELL'ARGINE ESTERNO



ARGINE IN TERRENO NATURALE  
DISTANZA MISURATA A PARTIRE DAL CIGLIO SUPERIORE DI SPONDA







SPONDA RIVESTITA CON SCOGLIERA  
DISTANZA MISURATA A PARTIRE DAL CIGLIO ESTERNO DEL MANUFATTO



PIEDE SPONDA RIVESTITO  
DISTANZA MISURATA A PARTIRE DAL CIGLIO SUPERIORE DI SPONDA



COMUNE DI NAVE  
DOCUMENTO DI POLIZIA IDRAULICA DEL RETICOLO IDRICO MINORE - AGGIORNAMENTO 2020  
(L.R. n. 1 del 05.01.2000, L.R. n. 31 del 05.12.2008, D.G.R. X/7581 del 18.12.2017)  
REGOLAMENTO DELL'ATTIVITÀ DI POLIZIA IDRAULICA SUL RETICOLO IDRICO PRINCIPALE DI COMPETENZA REGIONALE  
E SUL RETICOLO IDRICO MINORE DI COMPETENZA COMUNALE



COMUNE DI NAVE  
DOCUMENTO DI POLIZIA IDRAULICA DEL RETICOLO IDRICO MINORE - AGGIORNAMENTO 2020  
(L.R. n. 1 del 05.01.2000, L.R. n. 31 del 05.12.2008, D.G.R. X/7581 del 18.12.2017)  
REGOLAMENTO DELL'ATTIVITÀ DI POLIZIA IDRAULICA SUL RETICOLO IDRICO PRINCIPALE DI COMPETENZA REGIONALE  
E SUL RETICOLO IDRICO MINORE DI COMPETENZA COMUNALE

Brescia, ottobre 2018

Dott. Geol. Laura Ziliani

Dott. Ing. Antonio di Pasquale

Dott. Geol. Gianantonio Quassoli